



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

REQUISITI DI PRESENZA A LIVELLO DEGLI ORGANI SOCIETARI

LA PANDEMIA COVID-19 HA MESSO A CONFRONTO MOLTE AZIENDE CON LA QUESTIONE SE E COME LE ASSEMBLEE GENERALI E LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO ESSERE CONDOTTE CON COLLEGAMENTO DA REMOTO.

Le seguenti considerazioni sono limitate ad assemblee generali e riunioni del consiglio di amministrazione ('CdA') di società anonime svizzere ('SA'), non quotate in borsa.

Per quanto attiene al requisito di presenza degli azionisti in seno alle assemblee generali, il Codice delle obbligazioni svizzero ('CO') prevede che gli azionisti si riuniscano fisicamente in un unico luogo, affinché possano interagire tra di loro ed esprimere la loro volontà. Secondo il CO, un azionista ha la facoltà, o di rappresentare le proprie azioni personalmente, o di farle rappresentare da un terzo (tramite una delega) il quale, salvo disposizione contraria dello statuto societario, non deve necessariamente essere azionista. A differenza dell'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata svizzera, l'assemblea generale di una SA non può deliberare per via scritta (ad es. mediante lettera circolare) e gli azionisti non possono votare per iscritto.

In breve, le assemblee generali delle SA, secondo la legge vigente, non possono essere svolte in via remota, vale a dire senza partecipazione fisica degli azionisti stessi o dei loro rappresentanti.

Il 23 novembre 2016, il Consiglio federale svizzero ha licenziato un messaggio circa la revisione del diritto della SA (disciplinato nel CO), tanto attesa e ancor più discussa. Tale revisione, fra le altre cose, prevede la possibilità per la SA di svolgere – sulla base di una disposizione statutaria – le assemblee generali per via elettronica, senza luogo di riunione fisico, ad esempio avvalendosi di un software di videoconferenza.

Se invece l'assemblea generale si svolge in un luogo di riunione fisico, il CdA potrà prevedere che gli azionisti non presenti e non rappresentati possano esercitare i loro diritti (tra cui il diritto di voto) per via elettronica.

Inoltre, il progetto di revisione prevede che le assemblee generali potranno svolgersi simultaneamente in più di un solo luogo, a condizione che gli interventi dei partecipanti siano trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi di svolgimento. In tutti i casi in cui la SA si avvale di mezzi di comunicazione elettronici, il CdA dovrà disciplinarne l'impiego. In particolare, dovrà provvedere che (i) l'identità dei partecipanti sia accertata, (ii) gli interventi in seno all'assemblea generale siano trasmessi direttamente, (iii) ogni partecipante possa presentare proposte e pren-

dere parte alle discussioni e (iv) il risultato delle votazioni non possa essere falsato.

A livello politico, il progetto di revisione del diritto della SA è attualmente in procedura di appiannamento delle divergenze tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. L'adozione delle nuove disposizioni è prevista in autunno 2020, ma va da sé che la pandemia può avere un impatto sulla tempistica progettata.

Per quanto attiene al requisito di presenza dei membri del CdA nelle riunioni del CdA, il CO per certi versi è meno severo, in quanto (i) le riunioni possono essere svolte con collegamento da remoto, ad esempio mediante conferenza telefonica o video, e (ii) il CdA può deliberare per iscritto (purché la discussione orale non sia stata richiesta da un membro del CdA). Va detto che lo statuto e/o il regolamento di organizzazione della SA può escludere o concretizzare entrambe le possibilità. Tuttavia, la legge vigente è più severa circa la possibilità di rappresentanza dei membri in seno alle riunioni del CdA. Difatti, i membri del CdA hanno l'obbligo di assolvere le loro attribuzioni personalmente (considerando il fatto che sono eletti *ad personam*). Di conseguenza, non possono farsi rappresentare da terzi, anche se in pratica, diversi uffici cantonali del registro di commercio accettano l'iscrizione di disposizioni statutarie che prevedono la possibilità di rappresentanza da un altro membro del CdA.

geiser@altenburger.ch